



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

OGGETTO:

Tassa sui rifiuti - Tari anno 2021 - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario - Pef - del servizio di gestione dei rifiuti approvato e validato dal C.O.VE.VA.R

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco	Sì
2. SANDRA FRANCO - Consigliere	Giust.
3. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Giust.
4. VERCELLOTTI GIOVANNI - Presidente	Sì
5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
6. ALBERA GIULIANA - Consigliere	Sì
7. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
8. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Sì
9. MACCIONE PAOLA - Consigliere	Sì
10. BARONE CHIARA - Consigliere	Giust.
11. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere	Sì
12. DEMIN ELIA - Consigliere	Sì
13. CRESTO GIOVANNA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Partecipa all'adunanza il ACTIS -CAPOREALE Anna, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. VERCELLOTTI GIOVANNI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco Stefano Paolo Corgnati illustra la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamato l'art. 1 della Legge n.147/2013, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR), così come integrato dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 238 del 23 giugno 2020;

Preso atto, pertanto, che con la deliberazione n. 443/2019 ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Viste inoltre le deliberazioni dell'ARERA n. 238/2020 e n. 493/2020 che hanno aggiunto nuove componenti eccezionali che concorrono a determinare l'ammontare tariffario massimo dell'anno 2021, componenti rese necessarie in seguito agli interventi emergenziali introdotti per tenere conto degli impatti sulla Tari dovuti all'emergenza Covid;

Avute presenti le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di

definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'articolo 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostato al 31.05.2021;

Rilevato che, alla data odierna, occorre, quindi, provvedere alla presa d'atto del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021;

Richiamati:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, confermato anche dal nuovo MTR di cui alla delibera ARERA 443/2019;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della sopra richiamata deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- Tasso di inflazione programmata;
- Miglioramento della produttività;
- Miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- Modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Dato atto che il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 aveva previsto per i comuni, per la TARI per l'anno 2020 la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 poteva essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 19 del 29/07/2020 con la quale sono state confermate, ai sensi della predetta normativa per l'anno 2020, le tariffe adottate nel 2019, rimandando la presa d'atto del PEF 2020 entro il 31/12/2020, come prevedeva l'allora normativa di riferimento;
- la deliberazione di C.C. n. 37 del 23/12/2020 con la quale è avvenuta la presa d'atto del Piano economico Finanziario – PEF – per l'anno 2020, approvato e validato dal C.O.VE.VA.R;

Avuto presente che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle FAQ pubblicate in data 21 gennaio 2021 (risposta n. 36), relative alla compilazione del modello di certificazione previsto dal Dm 3 novembre 2020 (la cui scadenza è stata differita al 31 maggio dalla legge di bilancio 2021), ha ritenuto possibile il finanziamento del conguaglio previsto dall'articolo 107, comma 5, del DL 18/2020 con l'utilizzo del fondo di cui alla certificazione sopra citata;

Valutato di provvedere al conguaglio del predetto differenziale previsto dall'articolo 107, comma 5, del DL 18/2020 mediante l'utilizzo del fondo sopra citato, così come approvato in sede approvazione del rendiconto per l'anno 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12.06.2021;

Dato atto che il processo di approvazione del PEF - servizio rifiuti urbani delineato dall'art. 6 della deliberazione n. 443 ("Procedura di approvazione") è il seguente:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario (di seguito anche: PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);
- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (comma 6.2);
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva (comma 6.5);
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6);

Considerato che:

- con deliberazione n. 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia;
- il gestore del servizio è inteso sia come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, sia come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia di parte del servizio;
- il gestore od i gestori del servizio hanno la responsabilità di predisporre annualmente il PEF "grezzo", cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'ETC;
- con deliberazione 24 novembre 2020, ARERA ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (mtr), ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

Avuto presente che nell'ambito territoriale cui appartiene il Comune di Livorno Ferraris l'ente di governo d'ambito risulta essere il Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani - C.O.VE.VA.R.;

Preso atto che l'ente di governo d'ambito C.O.VE.VA.R. ha provveduto alla procedura di validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario, alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR, alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF;

Visto il PEF e la relazione di accompagnamento redatto dall'ente di governo d'ambito C.O.VE.VA.R., approvati e validati con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 15.06.2021 e pervenuti con nota prot. n. 4078 in data 16.06.2021, allegati alla presente deliberazione;

Esaminato il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n. 443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n. 238/2020 e successive integrazioni, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un **costo complessivo di € 622.866,00**, suddiviso tra costi

fissi (€ 209.919,00) e costi variabili (€ 412.947,00), al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie;

Posto che il PEF è stato redatto senza tenere conto del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, individuati ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 di cui alla deliberazione di C.C. n. 37 del 23/12/2020 con la quale è avvenuta la presa d'atto del Piano economico Finanziario – PEF – per l'anno 2020 e il conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, **pari ad € 7.299,00**, tale l'importo verrà ripianato mediante l'utilizzo di risorse del fondo per le funzioni fondamentali - c.d. "Fondone Covid, previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020, integrato dall'art. 39 del D.L. 104/2020, con applicazione del relativo avanzo vincolato, in specifico redigendo atto di variazione ai competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021. Relativamente al conguaglio 2019, il Consorzio ha determinato di non calcolarlo in quanto il contratto con Energetikambiente risulta scaduto, ipotizzando questa semplificazione quale migliore condizione a favore dell'utenza.

Verificato che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, tenuto conto delle variazioni normative intervenute e delle variazioni delle utenze;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare definitivamente i PEF approvati e validati dagli Enti Territorialmente competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF e che, nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dagli Enti Territorialmente Competenti;

Considerato che la delibera di presa d'atto del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell'entrata tributaria, bensì ne costituisce un presupposto;

Ritenuto, sulla base delle motivazioni sopra indicate, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di prendere atto per l'anno 2021 del Piano Finanziario TARI approvato e validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, pervenuto con nota prot. n° 4435 in data 23.06.2021 da parte del Revisore dei Conti Salvagno Dott. Antonio, firmato digitalmente, che si allega alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli 9 astenuti 0 e contrari 0, resi palesemente

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto dell'approvazione e validazione del Piano Finanziario del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI), nelle risultanze del Piano Finanziario anno 2021 e dei relativi allegati, redatti secondo le modalità stabilite dalla deliberazione ARERA nr. 443/2019, a cura dell'ente di governo d'ambito Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani - C.O.VE.VA.R., allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e le relazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
4. Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, tenuto conto delle variazioni normative intervenute e delle variazioni delle utenze;
5. Di dare atto che il PEF è stato redatto senza tenere conto del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, individuati ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 di cui alla deliberazione di C.C. n. 37 del 23/12/2020 con la quale è avvenuta la presa d'atto del Piano economico Finanziario – PEF – per l'anno 2020, pari ad € 7.299,00 e che tale importo verrà ripianato mediante l'utilizzo di risorse del c.d. Fondone Covid, con applicazione del relativo avanzo vincolato in specifico redigendo atto di variazione ai competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione all'ente di governo d'ambito Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani - C.O.VE.VA.R. per i provvedimenti di competenza;
7. Di dare atto che la delibera di presa d'atto del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell'entrata tributaria, bensì ne costituisce un presupposto;
8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Successivamente il Consiglio Comunale, all'unanimità dei voti resi per alzata di mano
Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art.* 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Firmato Digitalmente
VERCELLOTTI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
ACTIS -CAPORALE Anna